

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3476

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2005, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati ASCIERTO, ALFANO **Ciro**, **BARBIERI** **Antonio**, **DE FRANCISCIS**, **DELL'ANNA**, **FASANO**, **GERMANÀ**, **GIGLI**, **LECCISI**, **MACERATINI**, **MAURO**, **MILANESE**, **NARO**, **ROSITANI**, **ROSSI** **Guido**, **RUSSO** **Paolo**, **STUCCHI** e **TARANTINO** (2011); **PISICCHIO** (2717); **RIVOLTA** (3250)

(V. Stampati Camera nn. 2011, 2717 e 3250)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° giugno 2005

—————

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

Art. 2.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi dieci anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», nè giudizi di inidoneità all'avanzamento;

e) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 3.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, nè ad alcun altro fine economico-tributivo.

Art. 5.

1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2. Il Ministro, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con proprio decreto provvede alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

